

Dott. Stefano Chirichigno



Le **SEZIONI 1** e **2** del quadro **VF** della dichiarazione **IVA 2012** sono destinate alla determinazione dell'ammontare degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni e i relativi totali, mentre le **SEZIONI 3** e **4**, del quadro **VF** richiamato, ospitano i calcoli riguardanti la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione.

La **SEZIONE 1**, tuttavia, è quella che presente le maggiori novità

Novità

Nel modello IVA 2012 è recepito l'incremento dell'aliquota Iva ordinaria che, per quanto riguarda gli acquisti, trova collocazione nel **Rigo VF12** quadro VF, Sezione I.



Inoltre, nel **Rigo VF18** hanno trovato collocazione le operazioni di acquisto per le quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell'art. 19-bis1, del d.P.R. n. 633/1972, mentre nel **Rigo VF19**, continueranno a trovare collocazione le altre operazioni per le quali la detrazione è esclusa.

VF18 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00
F19 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00



Si tralascia la **SEZIONE 2** in quanto destinata a raccogliere il totale delle operazioni distintamente indicate nella **SEZIONE 1**.

La **SEZIONE 3**, in particolare, si occupa della determinazione dell'Iva ammessa in detrazione.

Sono tenuti a compilare il **Rigo VF30** i soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori di attività, indicando il metodo utilizzato per la determinazione dell'imposta, anche in assenza di dati da inserire nella relativa **SEZIONE**.



Il **Rigo VF30** non deve essere compilato dai contribuenti che nel corso dell'anno d'imposta hanno effettuato:

- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili cessioni occasionali di beni usati
- > operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

L'imposta ammessa in detrazione determinata secondo i criteri ordinari ovvero in base ai regimi speciali per i quali è prevista la compilazione del **Rigo VF30** mediante la barratura delle caselle 1, 2, 4, 5, 6 o 7, deve essere indicata nel **Rigo VF57**.



I contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10, con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, del d.P.R. n. 633/1972, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, devono barrare la Casella 3 del Rigo VF30 e compilare i Righi da VF31 a VF37.



La **SEZIONE 3** si compone di ulteriori sottosezioni: la sottosezione A) è riservata ai soggetti che effettuano nel periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, ad esclusione di quelle esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

L'occasionalità delle suddette operazioni effettuate da un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non dà luogo ad applicazione del pro-rata.



Il **Rigo VF31**, pertanto, dovrà essere compilato esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili **sostenendo acquisti ad esse inerenti**. L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso devono essere indicati negli appositi campi l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei **Righi** da **VF1** a **VF12**.

Non si devono compilare gli altri righi di detta **SEZIONE**.



La casella al **Rigo VF32** deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della **SEZIONE** e l'ammontare degli acquisti ad esse afferenti va indicato nel **Rigo VF19** in quanto la relativa imposta non è detraibile.

La casella al **Rigo VF33** deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2011, dell'opzione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della predetta **SEZIONE** e l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere indicato nel **Rigo VF19** in quanto non detraibile.



I **Righi** da **VF34** a **VF36** sono riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell'art. 19-bis del d.P.R. n. 633/1972.

La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazione) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel medesimo anno.

Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 19-bis, del d.P.R. n. 633/1972, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione e pertanto di tali operazioni non deve tenersi conto né al numeratore né al denominatore di tale rapporto.



Nella **SEZIONE 4** viene determinata l'IVA ammessa in detrazione.

Nel **Rigo VF56** deve essere indicato l'ammontare totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede, infatti, che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.



L'art. 19 dispone che la detrazione avvenga considerando le condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui il diritto è sorto. La misura della detrazione, pertanto, resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione è esercitato.

ES. per gli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, occorre calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento, se la percentuale di detrazione nell'anno in cui il diritto è sorto è diversa da quella da applicare nell'anno 2011.

La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel presente rigo.

Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito prospetto D (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

Il **Rigo VF57** deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione.